



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO

**SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV)
DEL D. LGS. N. 50/2016**

**DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Sommario

1	Normativa di riferimento	4
2	Immobili oggetto dell'appalto	4
3	Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore	5
4	Descrizione delle attività oggetto dell'Appalto.....	5
5	Durata dell'appalto.....	6
6	Misure di prevenzione e protezione generali	6
7	Fattori di interferenza e di rischio specifico	7
8	Note di carattere generale.....	11
9	Stima dei costi della sicurezza	11
10	Gestione delle emergenze e pronto soccorso	11

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza, che dovranno essere adottate dall'appaltatore al fine di eliminare le interferenze, in ottemperanza all'art. 26, comma 3 del D.lgs. n.81/08, così come modificato dal D.Lgs. n.106/09, ed al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter e l'appaltatore che svolgerà i servizi oggetto di appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nei luoghi di lavoro dalle attività svolte dall'appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nei luoghi di lavoro ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il presente documento, detto DUVRI, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i **rischi standard** derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dal concorrente risultato aggiudicatario e quelle svolte dal personale delle Amministrazioni e da eventuali altri soggetti presenti od operanti nell'immobile oggetto di gara.

Tale documento dovrà essere condiviso ed eventualmente integrato prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunioni congiunte tra l'appaltatore e il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter di ciascun immobile oggetto di gara.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter del singolo immobile oggetto del presente appalto, ovvero i soggetti preposti o delegati in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, potranno ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

1 Normativa di riferimento

Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento principalmente al D.lgs. 81/2008 art. 26 (modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009), comma 3 e 3 ter.

Ai sensi del comma 3 ter, art. 26 del D.lgs. 81/2008, il presente documento reca una **valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. **I soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, integrano il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.**

Sarà cura del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter del singolo immobile oggetto del presente appalto, verificare e nel caso adeguare il presente documento prima dell'inizio delle attività da parte dell'appaltatore.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'appaltatore, integra gli atti contrattuali.

2 Immobili oggetto dell'appalto

L'art.1 comma 140 della L.232/2016 ha previsto un fondo in capo all'Agenzia del Demanio destinato a interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato, parte del fondo è finalizzato a interventi volti alla prevenzione del rischio sismico. L'atto d'indirizzo del MEF 2018-2020 ha individuato il ruolo dell'Agenzia come soggetto che cura la predisposizione e progressiva attuazione di un Piano di interventi di riqualificazione sismica ed energetica del patrimonio immobiliare dello Stato.

Sulla base di tali presupposti si procede alla elaborazione e progressiva attuazione di un Piano pluriennale di affidamenti di audit sismici, comprensivi per gli immobili in uso governativo anche di audit energetici e rilievi BIM a operatori economici specializzati, con l'obiettivo di creare i necessari presupposti per un patrimonio immobiliare pubblico più sicuro, più efficiente e più conosciuto.

Il Piano pluriennale di riqualificazione sismica ed energetica sul patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato è articolato tenendo prioritariamente conto del livello di sismicità delle zone di ubicazione dei beni, della tipologia di utilizzo del bene, il tutto nel vincolo delle risorse finanziarie che saranno progressivamente messe a disposizione dal Bilancio dello Stato.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'immobile oggetto dell'appalto:

LOTTO	Bene	Regione	Provincia	Comune	Denominazione bene	Indirizzo
	MID0048	LOMBARDIA	MILANO	MILANO	PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO	VIA FREGUGLIA N. 1

3 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore

Ragione sociale	
Sede legale	
Numero di telefono sede	
Datore di Lavoro	
RSPP	

4 Descrizione delle attività oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle attività sotto dettagliate:

A. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del bene.

Le attività di rilievo interesseranno l'immobile ed eventuali aree esterne. E' inoltre richiesta per l'esecuzione delle attività di rilievo e di ricerca documentale la massima accuratezza e completezza, al fine di acquisire tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e alla definizione del prodotto informatico realizzato con le modalità indicate dal "Capitolato Informativo del processo BIM".

B. Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adeguamento sismico

L'attività si sostanzia essenzialmente, oltre che nei rilievi sopraccitati, nella redazione del "Piano di indagini", nell'esecuzione di prove, sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle "Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il DM del 17/01/2018", nonché nei successivi ripristini di strutture e finiture.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune attività relative alla campagna diagnostica strumentale che verrà eseguita sugli immobili: prove con martinetti piatti singoli e doppi, indagini termografiche, analisi endoscopiche, analisi soniche, analisi visive delle tessiture murarie, verifiche degli ammorsamenti tramite l'esecuzione di scassi e saggi, prove sclerometriche su malta e su elementi lapidei, analisi magnetometrica, carotaggi nel calcestruzzo, prelievo di barre d'armatura, prove sclerometriche su calcestruzzo, prove ultrasoniche, misura del potenziale di corrosione, prove di pull-out, prove di carico su solai, prove dinamiche etc.

C. Diagnosi energetica

La diagnosi energetica è da rendersi a norma di legge, mediante valutazione del comportamento energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare

le prestazioni e le condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell'immobile, evidenziando eventuali aree critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

5 Durata dell'appalto

Per la durata dell'appalto si faccia riferimento ai documenti di gara.

6 Misure di prevenzione e protezione generali

L'appaltatore dovrà osservare le seguenti regole:

- i lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;
- prima di accedere alle aree interessate dalle attività, dovranno concordare con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare misure di prevenzione e protezione concordate;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle attività oggetto dell'appalto;
- localizzare i percorsi di emergenza e le vie d'esodo;
- in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
- indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per lo svolgimento delle mansioni;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo, se non dopo averle messe in sicurezza;
- non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta necessità e solo dopo aver sentito il referente dell'immobile;
- l'uso di attrezzature di lavoro che producono fiamme libere o scintille dovrà essere effettuato in apposita zona dedicata la quale dovrà risultare: inaccessibile a terzi, adeguatamente distanziata da materiale infiammabili e adeguatamente aerata;
- non è ammesso il deposito di contenitori contenenti materiali, indipendentemente che siano solidi, liquidi o gassosi, altamente infiammabili o esplosivi, tossici, nocivi in genere, né di contenitori sottopressione qualunque sia il contenuto;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;

- sarà cura del datore di lavoro della ditta appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo del D.P.I. da parte del proprio personale;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o macchine;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Amministrazione se non espressamente autorizzato;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine);
- l'appaltatore deve svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché di tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
- l'appaltatore si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. marchio CE delle attrezzature) ed a custodirli in maniera adeguata;
- l'appaltatore al termine delle lavorazioni, deve provvedere alla rimozione, allontanamento e conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta derivante dalle lavorazioni eseguite;
- valutare con la figura del RSPP dell'immobile in cui si interviene se rumori, vibrazioni, polveri etc causati possono essere dannosi o anche se semplicemente intralciare e/o disturbare le normali attività.

7 Fattori di interferenza e di rischio specifico

Per la predisposizione del presente documento, si è proceduto partendo da un'attenta analisi delle attività oggetto dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree in cui dovrà operare il personale dell'appaltatore, pericoli che potrebbero tradursi in rischi.

Premesso che l'Agenzia del Demanio non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio per cui il presente documento è stato redatto sulla base dei rischi standard prevedibili relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs.81 e s.m.i., e considerato che i soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto possono integrare detto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, nel caso ravvisassero la necessità di adottare ulteriori misure di sicurezza; sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

- l'appaltatore utilizzerà di norma i principali accessi di cui il fabbricato è dotato (accessi carrabili e/o pedonali, scale, ascensori e/o montacarichi, rampe, porte di ingresso, etc);
- l'appaltatore svolgerà le attività di rilievo geometrico ed impiantistico nonché tutte le attività finalizzate all'audit energetico in tutti i luoghi e gli ambienti dei fabbricati interessati, compresi eventuali locali tecnici ad accesso limitato, armerie, celle di sicurezza, spazi esterni, terrazzi di copertura, intercapedini, luoghi interrati, luoghi aperti al pubblico e ambienti/locali ad operatività continuativa, etc;
- oltre a quanto specificato al punto precedente, si dovrà poter ispezionare spazi come cavedi, controsoffitti, pavimenti flottanti, etc;
- l'appaltatore effettuerà inoltre indagini più o meno invasive, e relativi ripristini, nei luoghi che riterrà opportuni, segnalando gli stessi sul documento "Piano di Indagini" che andrà condiviso con l'Amministrazione usuaria dell'immobile; si precisa che potrebbe risultare necessario effettuare le indagini di cui sopra anche in spazi nei quali le attività lavorative e/o di ricezione al pubblico avvengono senza interruzione (h 24);
- l'appaltatore introdurrà negli immobili strumenti e attrezzature di vario tipo per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, finalizzate ad escludere il contatto rischioso fra più appaltatori che operano contemporaneamente nelle aree oggetto dell'appalto e sono le seguenti:

- 1 eventuale sfasamento temporale delle attività, concordando con l'Agenzia del Demanio e con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter un nuovo cronoprogramma;
- 2 delimitazione delle aree di lavoro mediante segnaletica di sicurezza.

Vengono prescritte all'appaltatore, a seguito dei rischi individuati, le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

- tutto il personale dovrà applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. in tema di gestione della prevenzione e protezione;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, il personale occupato dall'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Premesso che:

- l'appaltatore risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi commessi, secondo quanto stabilito dall'art. 26 c. 1 lett. A) del D.Lgs. 81/08;

- non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ai macchinari in genere ed ai prodotti dall'appaltatore, compresi quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo;
- per tali attrezzature, impianti, macchinari e prodotti, nonché per le relative modalità operative, il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore (art.26 comma 3 D.Lgs. 81/08);

si dà reciprocamente atto, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, di quanto segue:

1 VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Ai fini di un'immediata ed agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività dell'appaltatore, saranno individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura) pertinenti l'area di lavoro, e si constaterà che i luoghi stessi sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza. L'eventuale parcheggio degli automezzi e l'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

2 IMPIANTI ELETTRICI

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), saranno esaurientemente indicate all'appaltatore medesimo. In caso di necessità/emergenza, l'appaltatore dichiara di essere in grado di utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità sono state indicate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter.

3 IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (A GAS E/O GASOLIO E SIMILARI)

I luoghi di lavoro sono serviti da reti sulla cui collocazione e sulle cui modalità di utenza l'appaltatore sarà formato, qualora necessario, in special modo sull'ubicazione delle valvole di intercettazione e chiusura e sugli interruttori di sezionamento. Se necessario saranno esaurientemente illustrate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, altresì le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, etc. L'appaltatore sarà altresì dettagliatamente informato sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento.

4 INFORMAZIONI GENERALI

Il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non risponde di eventuali guasti o smarrimenti delle attrezzature, macchine e dei prodotti utilizzati dall'appaltatore, che è obbligato alla custodia delle stesse, adottando tutti i provvedimenti affinché non possano costituire fonte di pericolo per il personale dipendente.

Le operazioni di carico/scarico di eventuali materiali o macchine e attrezzature avverranno secondo le modalità operative in uso nel luogo di lavoro cui l'appaltatore deve attenersi. Tutte le aree dove si effettueranno eventuali operazioni di carico, scarico, movimentazione materiali, lavorazioni varie, saranno adeguatamente perimetrate ed inibite al transito pedonale e veicolare a carico dell'appaltatore e nel rispetto del D.Lgs.81/08, al fine di tutelare la sicurezza delle persone in caso di incidente.

In nessun caso i servizi potranno iniziare o proseguire quando siano carenti le misure di sicurezza prescritte dalle leggi vigenti o comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie fasi di lavoro.

I datori di lavoro delle ditte appaltatrici hanno la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei servizi e spetta loro il compito di illustrare alle proprie maestranze il presente documento e di verificare che venga attuato quanto in esso contenuto e quanto regolato dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica. Sono, inoltre, tenuti a predisporre eventuali procedure, affinché ogni lavoratore impegnato nella realizzazione delle attività in oggetto esegua i servizi nel rispetto delle direttive e a fornire loro le istruzioni necessarie all'esecuzione dei servizi in sicurezza.

5 DOVERI DI SICUREZZA

Si rammenta che tutto il personale è tenuto all'osservanza delle misure di sicurezza e degli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge ed in particolare:

- durante il lavoro è vietato bere alcolici e fumare;
- lungo i percorsi è vietato depositare, anche temporaneamente, materiale che possa determinare intralcio di qualsiasi genere;
- l'appaltatore provvederà giornalmente all'eliminazione del materiale di scarto delle lavorazioni, rimanendo assolutamente vietato creare depositi anche temporanei;
- in nessun caso è consentito rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione presenti nei luoghi di lavoro senza l'autorizzazione del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter;
- devono sempre utilizzarsi, avendone la massima cura, i mezzi di protezione necessari, sia quelli in dotazione personale (DPI) sia quelli forniti per lavori particolari;
- devono segnalarsi immediatamente le insufficienze o carenze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;
- non devono compiersi di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di competenza del lavoratore e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

6 ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI

All'appaltatore saranno fornite le necessarie informazioni sia sulle apparecchiature e gli impianti fissi che su quelli d'impiego transitorio od occasionale siti nei luoghi di lavoro,

nonché sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistica.

7 AGENTI FISICI E CHIMICI

Sarà espressamente sottolineato il divieto per l'appaltatore di esporre i lavoratori ad agenti fisici e chimici superiori ai limiti di soglia di cui ai titoli VIII e IX del D.Lgs. 81/08. A tal fine sarà richiamato l'obbligo per l'appaltatore sia di ridurre i rischi alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prima dell'avvio delle attività, e successivamente su richiesta del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter o in occasione di variazioni rispetto a quanto previsto dal contratto dovrà essere fatta una riunione di coordinamento nella quale analizzare nel dettaglio il piano di sicurezza dell'appaltatore in relazione alle attività svolte nella sede ove questi opera.

Sarà redatto apposito verbale controfirmato da tutti gli attori del sistema prevenzionistico.

8 Note di carattere generale

L'appaltatore si impegna a operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati.

Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a informare il proprio personale e quello degli eventuali subappaltatori sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore, presa visione dei luoghi di lavoro, e dopo verifica condotta con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter nei luoghi di lavoro in cui opererà in relazione e nell'ambito del contratto, dichiara completa ed esauriente la presente informativa ricevuta (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto in epigrafe) sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni tutti contenuti nel presente atto, di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Per le attività svolte da eventuali subappaltatori i profili dei rischi associati alle rispettive attività sono identificati e associati alle relative soluzioni per evitare o limitare i rischi da interferenze all'interno del presente DUVRI così integrato e consegnato contestualmente al contratto di subappalto all'Amministrazione per l'autorizzazione del caso.

9 Stima dei costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza si faccia riferimento ai documenti di gara.

10 Gestione delle emergenze e pronto soccorso

L'appaltatore al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti negli immobili, prima di iniziare l'attività, dovrà prendere visione:

- delle planimetrie affisse nei corridoi dell'immobile e relative vie d'esodo;
- delle norme comportamentali;
- dell'ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all'area di intervento;
- dell'ubicazione, se necessario, degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche e del gas;
- dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale;
- dell'elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso degli immobili.

L'appaltatore dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter dell'immobile, eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle attività in appalto.

Committente Appaltante.....

Datore di Lavoro ex art.26 comma 3 ter.....

Datore di Lavoro Appaltatore.....